

CRITERI GENERALI DI EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE

1) SUSSIDI

Premessa

La finalità degli interventi di natura assistenziale è quella di fornire ai dipendenti civili, in servizio e in quiescenza e ai loro familiari conviventi, ovvero superstiti, un ristoro economico onde consentire loro di far fronte a situazioni di disagio economico dovute ad eventi di natura straordinaria.

Le presenti disposizioni mirano a stabilire criteri e modalità per la concessione di interventi assistenziali in denaro (sussidi), nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della difesa.

1. Criteri per la concessione di sussidi

L'intervento assistenziale può essere concesso in presenza delle seguenti condizioni:

1. essere fondato sull'esistenza imprescindibile di un comprovato, grave e contingente **stato di bisogno** quale conseguenza di *eventi straordinari e rilevanti per l'entità della spesa ad essi correlata*;
2. essere fondato su valida, motivata, documentata e tempestiva istanza del dipendente;
3. essere diretto a ristorare, sia pure parzialmente, le spese sostenute in dipendenza dell'evento che ha determinato il disagio economico;
4. non avere carattere generico;
5. non avere carattere periodico;
6. non avere carattere risarcitorio;
7. non essere genericamente motivato da insufficienza del trattamento economico in godimento;
8. non essere cumulabile con altre forme di intervento di natura economica erogate da enti/organismi mutualistici, assicurativi o scolastici, di natura sia pubblica sia privata.

2. Destinatari dell'assistenza

Destinatari degli interventi assistenziali sono:

1. il personale civile in servizio e in quiescenza;
2. il coniuge convivente e il convivente *more uxorio*, purché entrambe le condizioni siano verificabili presso l'Anagrafe del Comune di residenza e qualora non siano previste da parte del proprio datore di lavoro provvidenze per motivi analoghi;
3. i figli fiscalmente a carico, anche se non conviventi;
4. i familiari superstiti del personale civile deceduto, purché titolari di trattamenti pensionistici di reversibilità.

3. Accertamento dello stato di bisogno

Si considera sussistente lo stato di bisogno quando risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il valore ISEE non supera € **30.000,00**;
- la spesa sostenuta, per ogni scaglione di ISEE, non è inferiore agli importi indicati nella tabella allegata che forma parte integrante delle presenti disposizioni. Per spesa sostenuta deve intendersi esclusivamente quella riferita ad almeno una delle singole tipologie di spesa, tra quelle che hanno originato la richiesta di concessione di sussidio, purché ricompresa tra quelle previste al successivo punto 6.

Le istanze prive di tali requisiti non saranno, pertanto, prese in considerazione.

4. Entità dell'intervento assistenziale (sussidio)

1. L'entità dell'intervento assistenziale viene determinata applicando alla spesa sostenuta la percentuale di rimborso prevista nella tabella allegata e non può essere, in ogni caso, superiore al 65% della spesa.
2. L'entità del sussidio non può eccedere **il limite massimo di € 5.000**.
3. Gli interventi assistenziali riconosciuti a ciascun richiedente non possono superare **il limite massimo** di n. 3 nel quinquennio.
4. Accertato lo stato di bisogno, secondo quanto previsto al punto 3, alinea 2, sono prese in considerazione, ai fini della determinazione dell'entità dell'intervento assistenziale, eventuali ulteriori fatture, di datazione compresa nei 90 giorni a ritroso a partire dalla data di presentazione dell'istanza, originate da altre fattispecie di spesa, purché contemplate dalle presenti disposizioni.
5. Per le cure a lungo termine, che richiedano esborsi ripetuti nel tempo, sono considerate valide ai fini assistenziali tutte le fatture di datazione compresa nei 12 mesi a ritroso a partire dalla data dell'ultimo documento di spesa prodotto. Tali fatture devono, inoltre, essere intervallate da un periodo di tempo non superiore a 90 giorni.
6. Nell'ambito delle cure a lungo termine, accertato lo stato di bisogno secondo quanto previsto al punto 3 alinea 2, sono ugualmente prese in considerazione, ai fini della determinazione dell'entità dell'intervento assistenziale, eventuali ulteriori fatture originate da altre fattispecie di spesa sostenute nel predetto intervallo temporale di 12 mesi, purché contemplate dalle presenti disposizioni.
7. I sussidi sono erogati nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti sul pertinente capitolo di spesa del bilancio del Ministero della difesa.

5. Motivi

Le spese che possono originare la richiesta di intervento assistenziale devono essere riferite a:

1. interventi chirurgici, compresi quelli di natura estetica, purché conseguenti a grave incidente;
2. malattia che abbia comportato sensibili e indispensabili spese;
3. cure e interventi odontoiatrici ed ortodontici;
4. acquisto di apparecchiature di ausilio visivo, acustico ed ortopedico;
5. applicazione di protesi, escluse quelle applicate per esigenze estetiche;
6. cure per la fertilità di coppia e ricorso alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita;
7. adozione di minori;
8. spese funebri, comprese quelle sostenute per il decesso di genitori e suoceri;
9. rapina con violenza o minaccia alla persona;
10. furto nella propria abitazione;
11. calamità naturali, incendi ed eventi particolari;
12. altri motivi coerenti con la finalità enunciata in premessa.

6. Spese sanitarie

1. Rientrano in tale tipologia, le spese conseguenti a:
 - interventi chirurgici, compresi quelli di natura estetica, purché conseguenti a grave incidente;
 - malattie che abbiano comportato sensibili e indispensabili spese;
 - cure e interventi odontoiatrici ed ortodontici.
2. In caso di prestazioni mediche (interventi chirurgici, controlli post-intervento, terapie *et similia*), fruiti in strutture sanitarie in località distanti dal comune di residenza, sia nel

territorio nazionale sia all'estero, sono sussidiabili, qualora adeguatamente documentate, anche le spese di trasporto e alloggio sostenute dal paziente e da un accompagnatore.

3. Non sono ritenute valide le spese sostenute per il pagamento dei *tickets* sanitari, né sono presi in considerazione scontrini farmaceutici sia pur regolarmente provvisti del codice fiscale del paziente, a meno che non siano riferiti a gravi patologie e siano accompagnati da idonea prescrizione medica da cui si evinca che i farmaci e le prestazioni specialistiche siano necessari per la cura di dette patologie.
4. Tutte le fatture riferite alle spese sanitarie e alle cure dentarie devono, infine, essere corredate della relativa prescrizione medica che attesti la natura funzionale e non estetica della prestazione sanitaria ricevuta.

7. Cure per la fertilità di coppia e ricorso alle tecniche di fecondazione assistita

Rientrano in tali fattispecie le spese sostenute per la cura della fertilità di coppia e quelle sostenute per il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

8. Adozione di minori

Rientrano in tali fattispecie le spese sostenute da chi abbia deciso di intraprendere un percorso di adozione nazionale o internazionale di minore.

9. Spese per l'acquisto di occhiali, protesi acustiche ed ortopediche

Rientrano in tali fattispecie le spese sostenute per l'acquisto di apparecchiature di ausilio visivo, acustico ed ortopedico, con esclusione di quelle acquistate per finalità estetiche.

10. Spese funebri

1. Rientrano in tale tipologia di spesa:
 - a. il servizio funebre;
 - b. la concessione del loculo;
 - c. la cremazione.
2. Per il personale civile deceduto in servizio, gli oneri documentati di natura funeraria devono essere diversi da quelli previsti dalla circolare prot. n. M_D GCOM 0006839 in data 22 aprile 2015 della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali.
3. Sono sussidiabili le spese sostenute per il decesso di genitori e suoceri.
4. Le fatture relative alle spese funerarie devono essere, necessariamente, intestate al richiedente il sussidio o ad uno dei componenti il nucleo familiare convivente.
5. L'entità del sussidio è pari ad € 900,00 per il servizio funebre, € 800,00 per la concessione del loculo ed € 600,00 per la cremazione.

11. Rapina e furto (escluso il furto di autovettura o su autovettura)

1. L'intervento assistenziale è riferito alla sottrazione di denaro e/o di beni non pignorabili (art. 514 c.p.c.), purché risultino da regolare denuncia presentata alle autorità di P.G.
2. Per la perdita di denaro contante, l'entità del sussidio è determinata applicando alla somma sottratta la percentuale di rimborso prevista nell'allegata tabella in relazione al valore ISEE dell'interessato. L'entità del sussidio non può superare, in ogni caso, il limite massimo di € 2.000.
3. Per i beni di prima necessità, non pignorabili, l'entità del sussidio è commisurata alla spesa sostenuta per riacquistare i medesimi.
4. E' prevista, infine, la sussidiabilità della spesa sostenuta per la riparazione della porta d'ingresso e degli infissi danneggiati, previa esibizione dei documenti di spesa comprovanti le prestazioni rese.

12. Calamità naturali, incendio

Gli eventi dannosi devono risultare da apposito verbale della competente autorità, giudiziaria o comunale, o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal quale si evinca l'indicazione dei locali dell'abitazione interessati dall'evento.

L'intervento assistenziale è riferito alla spesa sostenuta per riacquistare i beni di prima necessità, non pignorabili, perduti o resi non più utilizzabili dall'evento, sempre che non sia prevista la corresponsione di analoghi benefici da parte di enti/organismi pubblici e/o privati o non siano coperti da polizze assicurative pubbliche e/o private.

13. Altri motivi

Motivi di carattere residuale, non ricompresi tra quelli indicati al punto 6, purché coerenti con le finalità enunciate in premessa, saranno esaminati di volta in volta alla luce dei principi generali che ispirano gli interventi assistenziali.

TABELLA PER LA CONCESSIONE DEI SUSSIDI

SCAGLIONI DI ISEE EURO	SPESA MINIMA EURO	PERCENTUALE RIMBORSABILE DELLA SPESA
0 – 8.000,00	800,00	65%
8.000,01 – 10.000,00	1.000,00	60%
10.000,01 – 12.000,00	1.200,00	55%
12.000,01 – 14.000,00	1.400,00	50%
14.000,01 – 16.000,00	1.600,00	45%
16.000,01 – 18.000,00	1.800,00	40%
18.000,01 – 20.000,00	2.000,00	35%
20.000,01 – 22.000,00	2.200,00	30%
22.000,01 – 24.000,00	2.400,00	25%
24.000,01 – 26.000,00	2.600,00	20%
26.000,01 – 28.000,00	2.800,00	15%
28.000,01 – 30.000,00	3.000,00	10%

2) ELEVAZIONE CULTURALE

Premessa

La Direzione Generale per il Personale Civile concede contributi a parziale rimborso delle spese sostenute dal personale civile in servizio che consegue titoli di studi finalizzati all'accrescimento del proprio livello culturale e professionale.

1. Destinatari del beneficio

Possono produrre istanza i dipendenti civili del Ministero della Difesa in servizio.

Sono esclusi coloro che usufruiscono di borse di studio a carico del bilancio dello Stato o di qualsiasi altro Ente pubblico.

2. Titoli di studio ed entità del contributo (importi al netto delle spese di bollo)

• diploma di scuola secondaria di secondo grado (durata quinquennale)	€ 400,00
• diploma di laurea di durata triennale	€ 400,00
• diploma di laurea magistrale di durata biennale	€ 200,00
• diploma di laurea magistrale a ciclo unico (articolato su 5 o 6 anni)	€ 600,00
• dottorato di ricerca	€ 500,00
• diploma di specializzazione post lauream	€ 500,00
• master universitario di 2° livello	€ 200,00

3. Criteri per la concessione dei contributi a parziale rimborso delle spese di studio

Ai fini della concessione del contributo sono presi in considerazione esclusivamente i titoli conseguiti presso Scuole o Università statali, parificate e legalmente riconosciute.

I titoli conseguiti presso Atenei telematici sono considerati validi esclusivamente qualora l'Università sia riconosciuta dal MIUR.

3) BORSE DI STUDIO

Premessa

La Direzione Generale per il Personale Civile bandisce annualmente due concorsi, per titoli, per la concessione di borse di studio per scuole e conservatori di musica a favore dei figli del personale civile, in attività di servizio o in quiescenza, nonché degli orfani del personale medesimo, il cui onere graverà sul capitolo di bilancio 1264/1 dello Stato di previsione del Ministero della Difesa.

1. Criteri generali per la concessione delle borse di studio

Sono ammessi alla procedura concorsuale i figli che risultano fiscalmente a carico, purché il valore ISEE relativo al reddito del nucleo familiare non superi € 35.000,00.

Le borse di studio a concorso per le scuole sono ripartite nelle seguenti categorie:

- 1° categoria a favore degli studenti che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado e che abbiano riportato una votazione non inferiore a 9/10, ovvero 6/10 qualora diversamente abili e che siano iscritti al primo anno della scuola secondaria di secondo grado;
- 2° categoria a favore degli studenti che siano stati ammessi ad una delle classi successive alla prima della scuola secondaria di secondo grado e che abbiano riportato una votazione non inferiore a 7/10, ovvero 6/10 qualora diversamente abili;
- 3° categoria a favore degli studenti che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado e che abbiano riportato una votazione non inferiore a 90/100, ovvero 60/100 qualora diversamente abili e che si siano iscritti al primo anno di un corso di laurea, ovvero al primo anno di una delle Accademie Militari o dell'Accademia delle Belle Arti, requisito, quest'ultimo, non necessario per gli studenti diversamente abili.

Le borse di studio a concorso per i Conservatori sono ripartite nelle seguenti categorie:

- 1° categoria a favore degli studenti che siano stati ammessi ad una delle classi successive alla prima dei Conservatori di Musica;
- 2° categoria a favore degli studenti che abbiano conseguito il diploma presso il Conservatorio di Musica.

A favore degli studenti diversamente abili, è prevista la riserva del 10% delle borse di studio per le scuole e del 20% per Conservatori.

4) ALTA FORMAZIONE

Premessa

Al fine di promuovere l'aggiornamento e l'alta formazione del proprio personale, l'Amministrazione della Difesa favorisce la partecipazione dei dipendenti civili a corsi di Laurea presso Atenei pubblici e privati, ivi compresi i corsi di Laurea organizzati con l'impiego delle metodologie di formazione a distanza (Università telematiche riconosciute dal MIUR). A tal fine, nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie destinate alla formazione del personale, l'A.D. provvede al rimborso delle relative spese di iscrizione.

L'Amministrazione si impegna a riconoscere tale rimborso anche nel caso di Università italiane che abbiano aderito a specifiche convenzioni frutto del Protocollo d'intesa siglato in data 7 ottobre 2021 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dal Ministro dell'Università e della Ricerca per accrescere il livello di formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici (es. Progetto "PA 110 e lode").

1. Destinatari del rimborso delle spese di iscrizione

Possono presentare istanza di rimborso i dipendenti civili della Difesa in servizio, ancorché collocati in posizione di comando o distacco, che si siano iscritti ad un corso di Laurea previsto dai regolamenti didattici dei singoli Atenei adottati sulla base dei criteri generali delineati dal D.M. 270/2004, purché rientranti nelle classi di Laurea di cui alle tabelle allegate al presente accordo.

2. Criteri generali di attribuzione del beneficio

Ai fini della concessione del rimborso delle quote di iscrizione devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- la tipologia del corso di Laurea deve essere attinente con le attribuzioni istituzionali dell'A.D. In merito all'individuazione dell'attinenza del corso di laurea con i compiti istituzionali di questa Amministrazione, si è convenuto di fare riferimento alle classi delle Lauree di 1° livello (L) (Lauree Triennali) e alle classi delle Lauree di 2° livello (LM) (Lauree Magistrali – già Lauree specialistiche) determinate con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 16 marzo 2007.

Si è convenuto, inoltre, di fare riferimento ai requisiti per l'accesso ai profili professionali previsti dal sistema di classificazione del personale civile in vigore al momento della presentazione della domanda.

L'Amministrazione, in ogni caso, si riserva di valutare l'attinenza del corso di laurea anche in relazione al profilo professionale rivestito e alle mansioni svolte dal dipendente.

Si allegano, a tal fine, la Tabella riepilogativa delle classi di Laurea (L) – annesso 1 – e la Tabella delle classi di Laurea Magistrale (LM) – annesso 2;

- il candidato deve aver conseguito, nel corso dell'anno accademico di interesse, almeno 30 crediti formativi;
- il periodo massimo per poter beneficiare dell'iniziativa in questione coincide con la durata del corso legale della laurea ed in tal caso coprirà l'integrale durata del corso solo nell'ipotesi di ammissione al finanziamento sin dal primo anno accademico, limitandosi, negli altri casi, alla durata legale residuale del corso di laurea;
- sono esclusi dall'ammissione al beneficio gli anni fuori corso.

Qualora il numero dei dipendenti aventi titolo risultasse maggiore rispetto alle risorse finanziarie disponibili, si procederà in base ai seguenti criteri in ordine di priorità:

1. dipendenti che abbiano discusso la tesi di laurea o che abbiano sostenuto tutti gli esami e stiano elaborando la tesi di laurea;
2. i dipendenti, in ordine decrescente, che siano iscritti:
 - all'ultimo anno di corso;
 - al penultimo anno di corso;
 - a seguire fino al primo anno di corso.
3. i dipendenti che, fermo restando l'ordine decrescente indicato al punto 2, abbiano superato percentualmente il maggior numero di crediti formativi rispetto a quelli previsti per l'anno di riferimento dal piano degli studi del corso di laurea frequentato;
4. a parità di condizioni, saranno preferiti i dipendenti con minor reddito complessivo riferito al nucleo familiare.

3. Risorse finanziarie destinate alla formazione del personale

Le parti convengono che le risorse finanziarie da destinare all'iniziativa in questione possono essere individuate nelle quote assegnate agli Organi Programmatori per la formazione. A tal fine, ogni singolo O.P., nell'ambito di tali quote, dovrà riservare per l'iniziativa in questione un importo entro il limite del 7% dell'intera somma disponibile per l'E.F. di riferimento.

4. Entità del rimborso

Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l'E.F. di riferimento, il rimborso delle quote di iscrizione è integrale.

Per i corsi di Laurea presso Università private, ivi incluse le Università telematiche legalmente riconosciute con corsi in modalità *e-learning*, la misura rimborsabile viene stabilita in euro 800,00 corrispondenti all'ammontare medio della quota di iscrizione alle Università pubbliche.